



Comune di TREPUIZZI
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 93 DEL 02/10/2026 PROT.

OGGETTO: Interdizione temporanea al transito e all'accesso del tratto di battigia tra Via del Corallo e Via della Razza per pericolo derivante da ferri e tondini metallici affioranti

IL SINDACO

PREMESSO che, con nota acquisita al prot. n. 20229 del 29 settembre 2026, è pervenuta una segnalazione dall'Associazione Rete Civica circa la presenza di materiale da costruzione e demolizione affiorante dal cordone dunale e dall'arenile di Casalabate, nel tratto tra Via del Corallo e Via della Razza;

PRESO ATTO che a seguito della predetta nota, in data 02/10/2026 il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-AA.PP., unitamente al personale della Polizia Locale di Trepuzzi, hanno eseguito un sopralluogo presso le aree segnalate al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi;

VISTO che nel corso del sopralluogo, così come riportato nel relativo verbale, in atti, è stata accertata la presenza di scarti di costruzione e demolizione in parte sulla battigia davanti alla duna e in parte affioranti dalla parete dunale, interessata da parziali fenomeni di crollo per effetto dell'azione marina, e, in particolare, è stata rilevata la presenza di elementi in calcestruzzo armato con ferri e tondini metallici arrugginiti incastrati, parzialmente inglobati nella sabbia e/o nei blocchi di cemento;

PRESO ATTO che, così come riportato nel predetto verbale, si individua un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, dovuto al possibile contatto accidentale con le parti metalliche sporgenti durante il transito sulla battigia e nell'area immediatamente interessata, corrispondente al tratto tra la Via del Corallo e la Via della Razza, tuttora frequentata anche in ragione delle temperature miti;

RITENUTO che la sola segnalazione del rischio non impedisce il contatto con i ferri e che, secondo il verbale, la rimozione o neutralizzazione degli elementi incastrati richiede una preventiva valutazione tecnico-amministrativa, anche con gli altri enti competenti, delle modalità di intervento e degli effetti sullo stato dei luoghi;

RITENUTO che i tempi necessari a tali valutazioni non consentano di eliminare immediatamente il pericolo mediante gli interventi definitivi e che sia pertanto necessario impedire nel frattempo l'esposizione delle persone, attraverso una misura temporanea di interdizione e delimitazione del solo tratto pericoloso;

RITENUTO che la misura sia proporzionata al pericolo accertato, limitata al perimetro indicato nell'allegato A e soggetta a controllo e riesame, senza estendere il divieto all'intero litorale di Casalabate;

VISTI l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 3 e 7 della legge 241/1990;

RILEVATO che le esigenze di celerità derivanti dalla necessità di impedire ulteriori esposizioni al pericolo non consentono la preventiva comunicazione al Prefetto;

per tutto quanto sopra visto e considerato

ORDINA

1. A chiunque, con effetto immediato, è vietato accedere, transitare e sostare nel tratto di battigia di Casalabate prospiciente la duna tra Via del Corallo e Via della Razza, esclusivamente entro il perimetro rappresentato nella mappa allegata al presente atto, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. Agli uffici comunali, in particolare al Responsabile del Servizio Ambiente, di provvedere alla interdizione dell'area mediante l'utilizzo e/o l'installazione di idonei mezzi di delimitazione e l'apposizione di opportuna segnaletica;
3. Il divieto di cui sopra ha durata iniziale di 30 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e, prima della scadenza, se permane il pericolo, dovrà essere adottato un ulteriore provvedimento motivato; la cessazione anticipata del divieto richiede un espresso provvedimento, sulla base di verifica tecnica documentata della cessazione del pericolo.
4. Nel periodo di validità della presente ordinanza dovrà inoltre essere garantita idonea sorveglianza sull'effettiva efficacia dell'interdizione del tratto di battigia, anche dopo eventuali mareggiate o eventi meteorologici particolarmente intensi;
5. Sono consentiti esclusivamente gli accessi necessari al soccorso, alla vigilanza, agli accertamenti e agli interventi dei soggetti incaricati, nel rispetto delle competenze e delle misure di sicurezza richieste dalle attività; tale previsione non costituisce autorizzazione a scavi, rimozioni o trasformazioni del sito.
6. il Comando di Polizia Locale dovrà curare la vigilanza sul divieto e programma controlli dello stato delle delimitazioni e della cartellonistica anche nel fine settimana, nonché dopo mareggiate o segnalazioni di danneggiamento; le eventuali anomalie dovranno essere comunicate immediatamente al Settore per il ripristino delle protezioni.
7. Il Responsabile del Settore prosegue contestualmente l'istruttoria sulle modalità di eliminazione del pericolo, in raccordo con l'Autorità marittima e gli altri enti competenti, e riferisce al Sindaco entro 7 giorni sullo stato delle protezioni, sugli accertamenti e sugli interventi da attuare. Il presente provvedimento non accerta l'origine dei materiali, i responsabili della loro collocazione o la contaminazione del sito.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale
- alla Capitaneria di Porto di Otranto e alla delegazione di San Cataldo.
- Alla prefettura di Lecce

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia - Sezione di Lecce entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971. I termini decorrono secondo le regole di legge dalla notificazione, comunicazione, piena conoscenza o pubblicazione, ove applicabile.

Lì 02/10/2026

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Maria TAURINO

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. il e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Luisa TUNNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.